



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 232 del 2013, proposto da:
C.Ant., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società "IT s.r.l."
(IT s.r.l.), rappresentato e difeso dagli avv.ti Girolamo Rubino, Leonardo
Cucchiara e Massimiliano Valenza, con domicilio eletto presso lo studio del primo
difensore sito in Palermo, via Oberdan n. 5;

contro

il Ministero dell'Interno, Prefettura di Agrigento, Ufficio Territoriale del Governo
di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo,
via Alcide De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 0047846 del 7 dicembre 2012, pervenuta all'odierno ricorrente
in data 20.12.2012, con la quale la Prefettura di Agrigento emanava una nota
informativa antimafia interdittiva;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Prefettura di Agrigento;

Vista l'ordinanza collegiale istruttoria n. 475 del 28 febbraio 2013 e visto il relativo adempimento;

Vista la memoria depositata dalla parte ricorrente in data 19 aprile 2013;

Viste le memorie conclusive depositate dalle parti in vista della discussione del ricorso nel merito;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il primo referendario dott.ssa Maria Cappellano;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 14 marzo 2014 i difensori delle parti, presenti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

A. – Con ricorso notificato il 1° febbraio 2013 e depositato il successivo 6 febbraio la società ricorrente ha impugnato l'informativa interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Agrigento.

Muove avverso detto provvedimento l'articolata censura di:

1) *violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990; dell'art. 24 della Cost.; eccesso di potere per carenza di motivazione ed ingiustizia manifesta; difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, commi 2 e 7, del d.P.R. n. 252/1998 e art. 4, commi 4 e 6, del d. lgs. n. 490/1994 anche in relazione alla circolare del Ministero Dipartimento della pubblica sicurezza Direzione Centrale per gli affari generali n. 559/LEG/240.517.8 del 18.12.1998 – violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 7, del d.P.R. n. 252/1998, dell'art. 1 septies del D.L. 629/82 e della circolare del Ministero dell'Interno 18 novembre 1998, n. 559 – eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto*

l'informativa si basa esclusivamente sul legame di parentela esistente tra i soci della predetta e soggetti deceduti da lungo tempo e, quindi, su dati non attuali.

Ha, quindi, chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, previa adozione della misura cautelare.

B. – Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, Prefettura di Agrigento.

C. – Con ordinanza n. 475 del 28 febbraio 2013, regolarmente adempiuta, sono stati disposti incumbenti istruttori a carico della resistente amministrazione.

D. – Alla camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013, in considerazione della connessione con altro giudizio pendente davanti a questa Sezione (R.G. n. 2407/2012), la trattazione della causa è stata rinviata al merito per la fissazione della data della discussione nel merito di entrambi i ricorsi.

E. – In vista della discussione del ricorso nel merito le parti hanno ribadito le rispettive argomentazioni, insistendo nelle relative conclusioni.

F. – Alla pubblica udienza del giorno 14 marzo 2014 il ricorso è stato posto in decisione su conforme richiesta dei difensori delle parti, presenti come da verbale.

DIRITTO

A. – Viene in decisione il ricorso, promosso dal sig. C.Ant. anche nella qualità di legale rappresentante della società "IT s.r.l." (IT s.r.l.), avverso l'informativa antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Agrigento.

Con unica articolata censura parte ricorrente si duole del provvedimento prefettizio sostenendo che detto atto, per quanto di natura cautelare preventiva, faccia leva esclusivamente su rapporti di parentela.

B. – Il ricorso non è fondato.

B.1. – E' necessario premettere che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il Prefetto, nel rendere le informazioni richieste ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 252/1998, non deve basarsi su specifici elementi, ma deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di un quadro indiziario, ove assumono

rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell'imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni.

L'ampiezza dei poteri di accertamento, resa necessaria dalla finalità preventiva sottesa al provvedimento, giustifica che il Prefetto possa ravvisare l'emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti in sé e per sé privi dell'assoluta certezza – quali, segnalazioni delle Forze dell'Ordine; accertate cointeressenze economiche con società riconducibili, direttamente o indirettamente, a soggetti controindicati, o ritenuti di particolare interesse operativo dagli organi investigativi; legami di parentela con soggetti controindicati - ma che, nel loro coacervo, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l'attività d'impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata.

La discrezionalità delle valutazioni effettuata è particolarmente ampia ed è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della illogicità, incoerenza o inattendibilità, con riferimento al significato attribuito agli elementi di fatto e all'iter seguito per pervenire a certe conclusioni (per tutte Consiglio di Stato, V, 1 ottobre 2010, n. 7260; IV, 14 aprile 2010, n. 2078 e VI, 18 agosto 2010, n. 5880, 14 aprile 2009, n. 2276).

Peraltro, ai fini dell'adozione di un'informativa è sufficiente la sussistenza di un mero pericolo di infiltrazione o di condizionamento mafioso, il cui relativo giudizio deve costituire l'esito di una valutazione sintetica e ragionevole di tutti i dati comunque acquisiti e in grado di rivelare un tentativo di ingerenza in ambito economico.

E' stato anche rilevato che, nel formulare tale giudizio sui rischi di inquinamento mafioso, le Prefetture non possono non tener conto delle modalità operative secondo le quali operano le organizzazioni criminali, e della varia natura di rapporti

intercorrenti tra gli associati, i favoreggiatori e i semplici fiancheggiatori delle predette organizzazioni, con la conseguenza che gli elementi sintomatici di una possibile ingerenza non possono essere valutati alla stregua di astratti modelli di comportamento o di vincoli interpersonali giuridicizzati; piuttosto, i predetti indizi sintomatici vanno apprezzati in concreto, in relazione cioè allo specifico contesto sociale in cui essi sono stati raccolti e per il significato che essi possono assumere in detta trama di rapporti (v. C.g.a. in sede giurisd., 27 settembre 2011, n. 589).

Per quanto attiene, poi, alla valorizzazione dei legami di natura parentale, è stato rilevato che “...è vero che i legami di natura parentale, in sè considerati, non possono essere adottati quali elementi in grado di supportare autonomamente l’informativa negativa.

Tuttavia, come la giurisprudenza di questo Consiglio ha da tempo chiarito e come ben posto in luce dalla sentenza impugnata, anche i legami parentali possono avere rilievo allorchè emerge un intreccio di interessi economici e familiari, dai quali sia possibile desumere la sussistenza dell’oggettivo pericolo dell’infiltrazione.

In altri termini, il rapporto parentale rileva nella misura in cui esso si coniuga con altri elementi indiziari significativi (v. C.G.A. in sede giurisd., 23 gennaio 2014, n. 34).

Applicando i richiamati principi al caso di specie, ritiene il Collegio che la valutazione fatta dal Prefetto si presenta del tutto esente dai dedotti vizi.

L’informativa, in particolare, fa leva su due gruppi di elementi, ruotanti sia intorno a stretti legami di parentela dei componenti la compagine societaria con soggetti vicini ad ambienti mafiosi; sia, ad intrecci societari.

Il primo elemento è tutto incentrato sui rapporti di parentela dell’amministratore unico con soggetti ritenuti vicini alla consorceria mafiosa.

Emerge, in particolare, che il predetto è figlio di soggetto ritenuto affiliato alla locale consorceria mafiosa denominata “Code piatte”; e che lo zio dello stesso (fratello del padre) è un pluripregiudicato, già condannato per associazione mafiosa e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S..

Altro dato evidenziato è il vincolo di parentela (cugino di primo grado) sempre della predetta socia con un soggetto già condannato per associazione mafiosa, destinatario di una misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno ai sensi della normativa antimafia: in ordine allo spessore criminale di tale soggetto, è sufficiente rinviare alla documentazione depositata dalla p.a. (v. stralcio ordinanza cautelare relativa all'operazione di polizia denominata "Camaleonte").

In ordine a tali dati, parte ricorrente tenta di revocare in dubbio la natura di affiliato del genitore dell'attuale amministratore unico, sostenendo che non vi sarebbero elementi, per fare dichiarare alla Prefettura che detto soggetto sarebbe da ritenere "affiliato alla locale consorteria mafiosa denominata "Code Piatte"; ma la stretta contiguità al contesto mafioso dei parenti menzionati (zio e padre del predetto) risulta dagli atti processuali prodotti dalla p.a. (v. ordinanza di custodia cautelare n. 3950/2007 relativa all'operazione di polizia denominata "Kaos").

Va, peraltro, evidenziato che la labiale contestazione non tiene conto del fatto che, alle spalle di tali accertamenti, c'è il lavoro di controllo capillare e costante del territorio, e di profonda conoscenza dello stesso, da parte delle Forze dell'Ordine.

Il secondo elemento valorizzato dalla Prefettura attiene agli intrecci parentali e societari, desunti dai seguenti dati oggettivi:

- la sorella del ricorrente è socia di una società (Geotek s.r.l.) a sua volta destinataria di una informativa atipica (v. ricorso R.G. n. 2407/2012 promosso da detta società davanti a questo Tribunale, deciso nella stessa udienza pubblica del 14.03.2014);
- il fratello dell'amministratore della società ricorrente è socio della CARPE DIEM s.r.l., nei cui confronti la Prefettura di Agrigento ha rilasciato pure una informativa negativa.

Va, altresì, evidenziato che la società ricorrente, oggi denominata "IT s.r.l." (IT s.r.l.), ha cambiato denominazione in data 28.06.2011, mantenendo lo stesso

codice fiscale e trasferendo la sede: la stessa società, prima denominata KERAS s.r.l., è stata già destinataria di una informativa interdittiva datata 19.12.2011 – non contestata – come documentato dalla resistente amministrazione: è di tutta evidenza che, in considerazione della immutata compagine societaria, la – temporalmente sospetta – variazione della denominazione (e della sede) non ha mutato in alcun modo il complessivo quadro indiziario, i cui dati sono stati, peraltro, raccolti in tempi molto recenti.

Si tratta, peraltro, di elementi, da cui le stesse Forze dell'Ordine hanno concluso nel senso di non escludere che la società possa subire, anche indirettamente, tentativi di infiltrazione mafiosa (v. nota del 10.07.2012 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, prodotta dalla p.a. in data 02.03.2013).

Rispetto alle “cointeressenze economiche” – e cioè alla presenza dei tre fratelli C. in tre diverse società (GEOTEK; IT; CARPE DIEM) – parte ricorrente sostiene che non si tratta di cointeressenze economiche, in quanto le tre imprese sarebbero del tutto separate, senza alcuna collaborazione professionale.

Ritiene tuttavia il Collegio di non condividere tale conclusione, la quale pare non tenere conto delle peculiari caratteristiche sociologiche del fenomeno mafioso, nel contesto del quale è costume diffuso “spalmare” all'interno di diverse società tutti i soggetti legati – come nel caso di specie – da pregnanti vincoli di parentela e, a loro volta, parenti di soggetti aventi consistente spessore mafioso; e pare, altresì, non tenere conto della circostanza che una di queste società (Geotek) presenta, a sua volta, anche significativi legami con società e soggetti ritenuti vicini al contesto mafioso (v. connesso giudizio sul ricorso R.G. n. 2407/2012, deciso alla medesima udienza pubblica).

Pertanto, tenendo conto di tutti i dati raccolti – i quali devono necessariamente essere valutati in una prospettiva unitaria, e non atomistica - ritiene il Collegio che la valutazione prefettizia, la quale, in quanto ampiamente discrezionale, non deve

presentare sintomi di manifesta irragionevolezza, si basa su un solido quadro fattuale e, conseguentemente, l'informativa impugnata regge all'articolata censura mossa.

C. – Il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza del provvedimento impugnato.

D. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna C.Ant., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società "IT s.r.l." (IT s.r.l.), al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore del Ministero dell'Interno, quantificandole in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Filoreto D'Agostino, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)